

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi
e delle attività Formative

PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2007-2013
OBIETTIVO "CONVERGENZA"

ASSE II – OCCUPABILITÀ
OBIETTIVO E

Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di impresa

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE
DI LAVORATORI SVANTAGGIATI E MOLTO SVANTAGGIATI

ai sensi della Legge n. 106 del 12.07.2011
(che converte il D.L. n. 70 del 2011 – c.d. "Decreto Sviluppo")

Incentivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nelle Regioni del
Mezzogiorno

Avviso Pubblico n. 1 del 25 luglio 2012

Indice

Indice.....	2
Art. 1 Premessa e riferimenti normativi.....	3
Art. 2 Definizione dell'Intervento.....	5
Art. 3 Soggetti beneficiari dell'intervento	5
Art. 4. Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta.....	7
Art. 5 Condizioni per ottenere l'aiuto.	7
Art. 6 Modalità di presentazione delle domande di aiuto.	9
Art. 7 Verifica dei requisiti	10
Art 8. Modalità di erogazione del beneficio	11
Art. 9 Cause di esclusione.....	12
Art. 10 Base giuridica comunitaria per gli aiuti e regole di cumulo.....	13
Art. 11 Verifiche e controlli.....	13
Art. 12 Cause di decadenza.....	13
Art. 13 Recupero del credito per indebito utilizzo.....	14
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e comunicazione relativa al regime di aiuto	14
Art. 15 Informativa Privacy	15
Art. 16 Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento ..	15
Art. 17 Pubblicità ed informazione.....	16
Art. 18 Informazioni sull'Avviso.....	16
Art. 19 Indicazione del Foro competente.....	16

Art. 1 Premessa e riferimenti normativi

1.1. Premessa

1. Il presente Avviso Pubblico viene adottato dalla Regione Siciliana in attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 (che ha convertito in Legge il D.L. n.70 del 2011 – cosiddetto “Decreto Sviluppo”) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, del 24 maggio 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n.127 del 1 giugno 2012, che intende agevolare l'occupazione stabile mediante concessione di un credito di imposta per l'assunzione nelle regioni del Mezzogiorno dei lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, come definiti ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 Regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Il beneficio consiste in un bonus fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti, da utilizzare in compensazione, nei 12 mesi successivi all'assunzione, in caso di lavoratore svantaggiato o nei 24 mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato.
3. L'agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che, nel territorio della Regione sicilia abbiano assunto o assumeranno a tempo indeterminato, tra il **14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013**, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato”. L'obiettivo è quello di promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono.
4. Di seguito si riporta la scheda sintetica dell' obiettivo come da PO-FSE Sicilia 2007/2013:

ASSE PRIORITARIO II – OCCUPABILITÀ: favorire l'accesso al mercato del lavoro del maggior numero di persone sostenendone la permanenza;	
Obiettivo specifico	E) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di impresa
Categoria di spesa:67	€ 65.000.000.000,00

5. Al presente Avviso Pubblico non si applica l'istituto del Revisore Legale previsto dal vigente Vademecum per l'attuazione del PO FSE 2007-2013.

1.2. Riferimenti normativi

1. La Regione Siciliana adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza e attuazione della seguente normativa e dei seguenti documenti:

COMUNITARIA

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e ss.mm.e ii;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999 e ss.mm.e ii;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.e i;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 in attuazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, pubblicato sulla G.U.U.E. il 09/08/2008 – Serie L 214;
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 13 luglio 2007;
- il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) n. 6722 del 17 dicembre 2007;
- la Deliberazione CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, “Recante definizione dei criteri di confinamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013”;

- la nota del 4 ottobre 2011, con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 70/2011; *

NAZIONALE

- la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
- l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- la legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto "Decreto Sviluppo") convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
- il decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.59 che ha apportato alcune modifiche al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 decreto legge n.70 del 13 maggio 2011;
- il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle imposte sui redditi);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.P.R. 3 Ottobre 2008, n.196 (pubblicato nella GURI n. 294 del 17 dicembre 2008) "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante Disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- il decreto Interministeriale del 24 maggio 2012 "Disposizioni di attuazione dell'art. 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2011, n.106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di lavoro stabile nel mezzogiorno" pubblica sulla GU n. 127 dell'01/06/2012;
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14 recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizione in materia di certificati e dichiarazione sostitutive di cui all'art. 18 del legge del 12/11/2011, n. 183;
- Visti gli esiti della riunione svoltasi a Roma in data 10 luglio 2012 tra l'Agenzia dell'Entrate, le Regioni obiettivo convergenza, il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Coesione Territoriale, Ministero Economia e Finanze, giusta convocazione prot. n.98281 del 28/06/2012 dell'Agenzia dell'Entrate – Direzione Centrale – Amministrazione, Pianificazione e controllo – settore contabilità e bilancio – Ufficio struttura di gestione relativa.

REGIONALE

- la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10: "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documentazione amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- la legge regionale del 9 maggio 2012, n. 26, con la quale, a decorrere dall'1 luglio 2012, è soppressa l'Agenzia Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative sono trasferite al Dipartimento regionale lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- il Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del Programma Operativo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana approvato con Delibera 164 dell'8 maggio 2009 dalla Giunta Regionale;

- il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) n. 6722 del 17 dicembre 2007, adottato con Delibera di Giunta n. 548 del 21/12/2007;
- i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 2007/2013 della Regione Siciliana Obiettivo Competitività regionale e occupazione / Convergenza, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2007-2013 del 13 marzo 2008 e ss.mm.ii.;
- il Protocollo d'Intesa Regione Siciliana ed il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- il Vademecum approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione approvato con DDG n.2870 del 23/06/2011 e successive modificazioni, disponibile sul sito <http://www.sicilia-fse.it> nella sezione Normativa Regionale;
- la nota prot. 57029 del 28/06/2012, acquisita al protocollo dell'Agenzia Regionale per l'Impiego in data 29/06/2012, con la quale l'Autorità di Gestione del PO FSE, *"al fine di assicurare le risorse necessarie all'adozione dell'Avviso relativo al credito d'imposta in attuazione al decreto interministeriale 24 maggio 2012, si rendono disponibili a codesto Cpg le economie prodotte sul capitolo di bilancio di competenza dello scrivente come segue: economie pari ad euro 65.000.000,00 realizzate sul cap. 717307, Asse II Occupabilità PO FSE 2007-2013, obiettivo specifico E"*;
- il provvedimento assessoriale con il quale sono approvate le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta, nella Regione Siciliana, per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi della Legge 106 del 12/07/2011 (che converte il D.L. n. 70 del 2011 – c.d. "Decreto Sviluppo"), così come definiti all'art. 2 punti 18 e 19 del Regolamento (CE) N. 800/2008, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013 (così come stabilito nel sopra citato Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012, pubblicato in G.U. dell' 01 giugno 2012, nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione Siciliana in materia di Fondo Sociale Europeo PO FSE Sicilia 2007 – 2013;

Art. 2 Definizione dell'intervento

1. Sulla scorta dei riferimenti normativi relativi al credito di imposta, riportati all'art. 1 del presente Avviso Pubblico la Regione Siciliana promuove, nell'ambito del proprio territorio, a valere sull'Asse Prioritario II – Occupabilità, Obiettivo specifico E) del PO FSE Sicilia 2007-2013, un intervento finalizzato ad incentivare l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati", di cui all'art. 2, punti 18 e 19 del Reg. (CE) 800/2008.
2. L'agevolazione, verrà concessa, ai datori di lavoro di cui all'art. 3 del presente Avviso Pubblico che assumono, lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati", attraverso lo strumento del credito d'imposta come descritto al successivo art.8 del presente Avviso Pubblico.
3. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso Pubblico ammontano a € 65.000.000,00 e conseguentemente verranno finanziate richieste nei limiti di tale somma.
4. Qualora si verificasse l'esaurimento delle risorse disponibili, la Regione Siciliana lo comunicherà sul sito del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative <http://www.regione.sicilia.it/lavoro> e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

Art. 3 Soggetti beneficiari dell'intervento

1. I Soggetti beneficiari¹ dell'intervento del presente Avviso Pubblico sono i soggetti (**datori di lavoro**) che, nel periodo compreso tra il **14 maggio 2011** e il **13 maggio 2013**, hanno assunto o

¹ Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale, dal punto di vista generale, i beneficiari dell'intervento sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

assumeranno i lavoratori a tempo indeterminato di cui all'art. 2, punti 18 e 19 del Reg.(CE) 800/2008².

2. Tali soggetti devono avere sede legale e/o operativa, nell'ambito del territorio della Regione sicilia.
3. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'articolo 74 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Stato ed Enti Pubblici), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, le persone fisiche non esercenti attività d'impresa né arti e professioni e i soggetti che operano in uno dei settori economici esclusi ai sensi dell'art.1 comma 3 del Reg. (CE) n. 800/2008.
4. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, "svantaggiati" o "molto svantaggiati", che determinano un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione.
5. Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro-annuo (ULA), ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
6. I benefici verranno concessi per le assunzioni di lavoratori che, alla data dell'assunzione, risultino domiciliati nel territorio della Regione sicilia e, rientrino in una delle categorie di soggetti di cui all'art. 2, punti 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 di seguito individuati:

A) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Sono considerati tali i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero i soggetti non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno sei mesi, o che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione³.

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

B) lavoratori molto svantaggiati è considerato tale il lavoratore senza lavoro da almeno ventiquattro mesi.

² Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012, pubblicato in GU. n° 127 del 1 giugno 2012, all'art. 5 "modalità di fruizione del credito d'imposta", comma 2, lett. A. prevede che "la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012 da esaminare ai fini della formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lettera e) del citato Decreto Interministeriale.

³ Con riferimento alla condizione occupazionale, si precisa quanto segue:

- la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione sono disciplinati dal D. Lgs 19.12.2002, n. 297 ss.mm.ii.. Il D.Lgs. 297/2002, al comma 1, lett. a) dell'Alt. 5 prevede che il lavoratore conservi lo stato disoccupazione anche durante lo svolgimento di attività lavorativa con un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
- le soglie di reddito, definite nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, prot n. 13/II/0010614 del 14/04/2007 avente per oggetto "art. 4, comma 1, lett. a) del Dlgs 11. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del D.lgs n. 297/2002, in materia di conservazione dello stato di disoccupazione, sono:
 - C 8.000 annui nel caso di lavoro dipendente;
 - C 4.800 annui nel caso di lavoro autonomo;
 - e 8.000 annui nel caso di lavoro misto, fermo restando il limite di C 4.800 per la quota da lavoro autonomo.

Rientrano in questa categoria i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero non titolari dei rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 24 mesi, o che, nei 24 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione⁴.

7. Tali lavoratori devono essere stati assunti con un contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato con l'impegno da parte del datore di lavoro a non licenziare il lavoratore nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di piccole e medie imprese⁵, ovvero nei successivi trentasei mesi, per le altre imprese.
8. Le cause di decadenza dal beneficio sono disciplinate all'art. 12 del presente Avviso Pubblico.

Art. 4. Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

1. Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) 800/2008, l'ammontare dell'aiuto, erogato sotto forma di credito d'imposta, per ogni singolo lavoratore è il seguente:
 - a) non oltre il 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione del lavoratore "svantaggiato";
 - b) non oltre il 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione del lavoratore "molto svantaggiato";
2. I costi salariali sono quelli individuati al punto 15 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono:
 - la retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
 - i contributi assistenziali per figli e familiari.
3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa aggiuntiva risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente Avviso Pubblico.
4. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Art. 5 Condizioni per ottenere l'aiuto.

1. Ai sensi del presente Avviso Pubblico e conformemente alle disposizioni previste dall'art. 5, del decreto interministeriale del 24 maggio 2012, possono presentare le istanze per l'agevolazione fiscale, i **datori di lavoro**, individuati dal precedente art. 3, che abbiano assunto o assumeranno a tempo indeterminato i lavoratori nel periodo compreso **tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013**.
2. Per poter accedere ai benefici del presente Avviso Pubblico, i datori di lavoro identificati al precedente art.3 dovranno assumere o aver assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno o più lavoratori rientranti nelle categorie previste precedentemente individuate, secondo la seguente tempistica:
 - per accedere alla prima tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere state effettuate tra il **14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012**.
 - per accedere alla seconda tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere effettuate tra il **2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013**.

⁴ Vedasi nota 3

⁵ PMI

Definizione	
PMI [Rego (CE) n. 800/08, Allegato I]	Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, relativamente a loro sedi operative localizzate in Sicilia

3. Il termine per la presentazione delle istanze relative alla seconda tranche di finanziamento, per assunzioni effettuate tra il 2 giugno 2012 ed il 13 maggio 2013 - tenendo conto della durata complessiva del periodo oggetto di agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 - verrà successivamente stabilito solo in presenza di risorse residue, o di ulteriori risorse che si rendessero disponibili, dopo la pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi a beneficio successivamente alla prima tranche di finanziamento.

4. Per accedere al beneficio, e ai fini della dimostrazione dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.800/2008 i datori di lavoro devono dichiarare: che l'assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati rappresenta un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, nel periodo di cui al comma 3 dell'art.2 del Decreto n. 70/2011 (12 mesi precedenti alla data di assunzione). Ove non rappresenti un aumento netto, il datore di lavoro deve dichiarare che il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, decesso, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Le assunzioni devono essere mantenute per almeno tre anni (due anni per le PMI), pena la revoca del beneficio e la restituzione alla Regione Siciliana di quanto già utilizzato in compensazione.

5. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si precisa che:

- o l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media in precedenza citata, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
- o l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
- o i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
- o agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

6. Il datore di lavoro deve, inoltre, dichiarare che:

- a) non è destinatario di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- b) non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007,

oppure

- c) ha beneficiato, secondo la regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, specificando l'ammontare in euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruiti,

oppure

- d) ha rimborsato - o ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - in data (gg/mese/anno) mediante..... (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali lettere a), b), c) o d] del D.P.C.M. 23 maggio 2007;

7. Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare che è in regola con:

- l'applicazione del CCNL;

- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
 - la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - tutte le normative in materia di lavoro in genere;
8. Il datore di lavoro deve altresì dichiarare che:
- non ha fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi, dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico;
 - è a conoscenza ed accetta quanto previsto dal presente Avviso Pubblico e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo.
9. La partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso Pubblico comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nello stesso.
10. Sulle dichiarazioni rese in autocertificazione la Regione Siciliana effettuerà controlli volti a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Eventuali dichiarazioni che dovessero risultare false, mendaci, incomplete o inesatte, oltre a tutte le conseguenze civili e penali ai sensi del DPR 445/2000, porteranno alla revoca del beneficio concesso, e alla restituzione di quanto indebitamente percepito fino al momento dell'accertamento.

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande di aiuto.

1. L'istanza ed i relativi allegati, per la concessione dei benefici di cui al presente Avviso Pubblico potranno essere presentati a far data dal **17 settembre 2012 e sino al 31 ottobre 2012**, relativamente alla prima tranche di finanziamento stabilita al punto 2 art. 5.
2. La superiore documentazione, unitamente al presente Avviso Pubblico, è disponibile sul sito del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/lavoro>, nonché all'indirizzo <http://www.sicilia-fse.it>
3. Gli interessati potranno avvalersi di specifica procedura informatica – quale unica modalità per la presentazione dell'istanza e relativa documentazione – che sarà attiva a far data dal **12 settembre 2012** – e raggiungibile con apposito link dal portale della Regione Siciliana all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/lavoro> in una sezione dedicata al presente Avviso Pubblico.
4. I datori di lavoro interessati dovranno presentare la sotto indicata documentazione:
 - a) **Istanza**, firmata digitalmente dal datore di lavoro o da un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 12 del 11/01/1979, a seguito di sottoscrizione da parte del datore di lavoro di una procura speciale (*Allegato n. 1*);
 - b) **Scheda Tecnica "Richiesta Concessione Beneficio"** firmata digitalmente dal datore di lavoro o da un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 12 del 11/01/1979, a seguito di sottoscrizione da parte del datore di lavoro di una procura speciale (*Allegato n. 2*);
 - c) **Scheda Tecnica di "Asseveramento"** firmata digitalmente da un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 12 del 11/01/1979, oppure dallo stesso datore di lavoro solo nel caso in cui lo stesso sia un professionista abilitato ad asseverare i requisiti dei lavoratori. In questo caso dovrà autodichiarare i termini di iscrizione all'albo professionale (*Allegato n. 3*);
 - d) **Dichiarazione** firmata digitalmente attestante l'incremento netto del n. di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione (*Allegato n. 4*);
 - e) **Procura speciale** (in forma pubblica o scrittura privata autenticata) dalla quale si evinca il mandato a operare in nome e per conto, solo in caso di integrale presentazione dell'istanza da parte di un professionista abilitato.
5. I datori di lavoro interessati dovranno, altresì, dichiarare:
 - che le agevolazioni richieste con l'istanza di accesso rispettano i massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e quindi il credito d'imposta richiesto è stato calcolato per ciascun lavoratore assunto nel periodo richiamato al comma 2 dell'articolo 5 del presente Avviso Pubblico;

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto), la matricola INPS ai fini della verifica del Documento Economico Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la Prefettura competente ai fini dell'eventuale richiesta della certificazione antimafia;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Avviso Pubblico, compreso il calcolo dell'incremento occupazionale netto dei lavoratori a tempo indeterminato.
6. Tutte le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi del DPR n.445/2000.
 7. L'Ufficio competente ai fini della verifica, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, applica il proprio Regolamento Dipartimentale. Eventuali dichiarazioni che dovessero risultare false, mendaci, incomplete o inesatte, oltre a tutte le conseguenze civili e penali porteranno alla revoca del beneficio concesso, e alla restituzione di quanto indebitamente percepito fino al momento dell'accertamento ai sensi del DPR n.445/2000.
 8. L'istanza sottoscritta con firma digitale andrà presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC), al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, all'indirizzo creditoimposta_pec@regione.sicilia.it, e dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: **Istanza n. _____ Avviso Pubblico n. 1 del 25/07/2012.**
 9. Tutta la documentazione indicata al comma 4 del presente articolo dovrà essere trasmessa tramite la procedura on line raggiungibile da apposito link dal portale della regione Siciliana all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/lavoro>.
 10. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il datore di lavoro dovrà dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo pari complessivamente a €. 29,24 , inserendo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda gli estremi del pagamento (bonifico, F23 o versamento).
 11. A seguito di creazione dell'istanza, verrà rilasciato un numero di pratica in automatico associato univocamente alla stessa.
 12. Non saranno accolte le istanze pervenute difformemente dalla predetta procedura telematica.
 13. Ai fini di quanto sopra, i soggetti di cui all'art. 3 del presente Avviso Pubblico dovranno disporre, preventivamente, di:
 - Una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), quale indirizzo ufficiale per l'inoltro e la ricezione degli atti e della corrispondenza relativi all'iter di concessione delle agevolazioni;
 - Kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione dell'istanza conforme a quanto previsto dalla CNIPA nell'elenco pubblico dei certificatori all'indirizzo <http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/attività/firmadigitale/certificatoriaccreditati/elencocertificatoridifirmadigitale/>

Art. 7 Verifica dei requisiti

1. L'istruttoria di ammissibilità delle istanze sarà effettuata dal Servizio VIII *"Iniziative per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato"* del Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sulla base della documentazione prodotta e sottoscritta in forma digitale e presentata con posta elettronica certificata (PEC).
2. Il Servizio VIII *"Iniziative per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato"* entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze (**entro il 30 novembre 2012**) esaminerà la documentazione presentata e procederà a definire **l'elenco dei soggetti ammessi a beneficio** seguendo il criterio cronologico di presentazione assegnato dal sistema di posta elettronica certificata, fino a concorrenza dello stanziamento di fondi disponibili.

Entro lo stesso termine il Servizio VIII *"Iniziative per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato"* procederà a definire l'elenco dei soggetti non ammessi al beneficio.
3. Entrambi gli elenchi, di cui al precedente punto, saranno integralmente pubblicati sul sito del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/lavoro> e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it, nonché con avviso di comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della L.r. n.10/1991.

4. Gli elenchi dei soggetti ammessi ai benefici di cui al presente Avviso Pubblico saranno trasmessi alle Unità Operative Periferiche (U.O.P.) di cui al Manuale delle Procedure del PO FSE 2007-2013, attraverso l'U.M.C. che provvederà a coordinare l'assegnazione, anche mediante strutture convenzionate, ed a comunicare gli esiti dei controlli al Servizio VIII "Iniziativa per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato" per quanto di competenza.
5. La comunicazione dell'accoglimento delle istanze costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta.
6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'istruttoria è esercitabile nei tempi e nelle forme consentite dalla legge presso il Servizio VIII "Iniziativa per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato" del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, della Regione Siciliana, attraverso l'URP.
7. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella GURS dei suddetti elenchi, gli istanti potranno presentare ricorso nei termini di legge.

Art 8. Modalità di erogazione del beneficio

1. Il beneficio previsto dal presente Avviso Pubblico è identificabile nella forma del credito d'imposta verrà concesso con la modalità della compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a far data dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di cui al precedente articolo 7 ed entro due anni dalla data di assunzione. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il modello di pagamento "F24", indicando il codice tributo che sarà comunicato da parte dell'Agenzia delle Entrate prima della pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio.
4. I datori di lavoro ammessi a beneficio dovranno trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC), al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, all'indirizzo creditoimposta.pec@regione.sicilia.it,:
 - a) **Atto di adesione** da sottoscrivere con firma digitale;
 - b) **polizza fideiussoria vincolata** per il periodo a partire dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del beneficio e per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, e tre anni per le rimanenti imprese.
5. I beneficiari utilmente inseriti nell'elenco delle istanze ammesse e finanziabili dovranno rispettare la tempistica sotto indicata per la trasmissione dell'attestazione di spesa (la prima attestazione di spesa potrà essere trasmessa a dicembre 2012):

1^ semestre	2^ semestre
gennaio- giugno	luglio- dicembre

6. I suddetti beneficiari invieranno a mezzo posta elettronica certificata ed invio tramite procedura on line la documentazione sotto elencata:
 - a) **attestazione di spesa**, come da modello che sarà successivamente reso disponibile, che dovrà essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 12 del 11/01/1979, oppure dallo stesso datore di lavoro solo nel caso che lo stesso sia un professionista abilitato ad asseverare la spesa sostenuta per i lavoratori assunti. In questo caso dovrà dichiarare i termini di iscrizione all'albo professionale;
 - b) **ricevuta telematica dell'avvenuta comunicazione obbligatoria (CO)** dell'assunzione del lavoratore interessato inviata al Centro per l'Impiego competente territorialmente, attraverso la piattaforma telematica delle comunicazioni obbligatorie della Regione Siciliana, con l'

indicazione che l'assunzione è stata effettuata in linea con quanto previsto dalle modalità riportate nel presente Avviso pubblico (appositamente prevista nel modello "Unilav");

- c) **certificazione bancaria** attestante l'effettiva negoziazione del bonifico delle spettanze stipendiali erogati a favore dei lavoratori destinatari della concessione per il periodo a partire dalla data di assunzione alla data di scadenza periodica dell'attestazione di spesa.
 - d) **estratto contributivo individuale Uniemens mensile** per il periodo a partire dalla data di assunzione alla data di scadenza periodica dell'attestazione di spesa.
 - e) **estratto contributivo collettivo Uniemens mensile** per datore di lavoro, il periodo a partire dalla data di assunzione alla data di scadenza periodica dell'attestazione di spesa.
 - f) **copia F24 mensile da cassetto fiscale** con estremi della quietanza da parte dell'istituto di credito per contributi Inail per il periodo a partire dalla data di assunzione alla data di scadenza periodica dell'attestazione di spesa.
 - g) **dichiarazione** dalla quale si evinca:
 - che non sono intervenute variazioni del numero delle unità lavorative assunte a tempo indeterminato successive alla data di presentazione dell'istanza
ovvero
 - che sono intervenute variazioni del numero delle unità lavorative assunte a tempo indeterminato successive alla data di presentazione dell'istanza. In questo caso andrà trasmesso un prospetto integrativo.
7. La compensazione è retroattiva e riguarda anche le mensilità di stipendio pagate dal datore di lavoro a partire dal giorno dell'assunzione, per i 12 o i 24 mesi successivi, a seconda della tipologia di lavoratore assunto.
8. La compensazione avviene mensilmente. Al termine del 12° o del 24° mese il beneficiario presenta alla Regione Siciliana una dichiarazione in autocertificazione relativa a:
- a) mantenimento del posto di lavoro per il quale ha concesso il beneficio;
 - b) mantenimento del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato superiore di almeno una unità a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l'assunzione;
 - c) prospetto riepilogativo mese per mese del credito erariale compensato, con i singoli importi;
 - d) mancata utilizzazione di procedure di CIG nei 6 mesi precedenti la pubblicazione del presente Avviso, per la stessa qualifica professionale oggetto del beneficio.
9. L'Agenzia dell'Entrate comunicherà le compensazioni effettuate ed i dati contenuti negli F24 ricevuti, inclusi i dati anagrafici necessari al monitoraggio, così come previsto dal Decreto interministeriale del 24/05/2012.
10. L'amministrazione in fase di attuazione, qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere ulteriore documentazione ai soggetti beneficiari.

Art. 9 Cause di esclusione

1. Nel valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti saranno considerati motivi di esclusione:
- a) la presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6 del presente Avviso Pubblico;
 - b) la presentazione da parte di soggetti diversi dai beneficiari definiti all'art. 3 del presente Avviso Pubblico;
 - c) la presenza di destinatari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente Avviso Pubblico;
 - d) l'assenza di uno dei documenti richiesti da allegare all'istanza di cui all'art. 6 o di una delle dichiarazioni ivi contenute;
 - e) la documentazione di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4 dell'art. 6 del presente Avviso Pubblico, non firmata digitalmente da parte del datore di lavoro o soggetto abilitato ai sensi della legge n. 12 del 11/01/1979.

- f) Il mancato rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008.
- g) La presenza di destinatari già beneficiari di provvedimenti di concessione a valere sull'Avviso Pubblico 1/2011 del 18 gennaio 2011, Aiuti all'occupazione ex Reg. CE 800/2008 - Procedura a sportello per la presentazione delle richieste per la concessione dei contributi di cui al Titolo VI della L.r. n.9/2009 - Capo II della L.r. n.11/2010, pubblicato nella parte prima della GURS n. 4 del 21/01/2011.

Art. 10 Base giuridica comunitaria per gli aiuti e regole di cumulo.

1. I benefici di cui al presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e sono assegnati ed erogati agli aventi diritto, con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni. La normativa comunitaria di riferimento del presente Avviso, è da individuarsi all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, che disciplina gli aiuti per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" e molto svantaggiati così come definiti ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del suddetto regolamento.
2. il presente Avviso Pubblico, inoltre, prevede il rispetto della pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali ed, in particolare, di Fondo Sociale Europeo.
3. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente avviso. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.
4. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.

Art. 11 Verifiche e controlli

1. La Regione Siciliana al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, procederà ad effettuare le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate.
2. L'Agenzia delle Entrate effettuerà le proprie ordinarie attività di controllo in merito al rispetto della normativa fiscale.
3. Tutta la documentazione amministrativa e contabile, relativa all'aiuto concesso e ai relativi costi salariali ammissibili di cui all'art. 4 di cui al presente Avviso Pubblico, dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari per cinque anni.
4. I beneficiari sono, inoltre, obbligati alla conservazione, fino a tre anni successivi alla chiusura del POR FSE 2007-2013, del fascicolo in cui verrà riposta la documentazione sia tecnica che amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi) coerentemente con quanto previsto all'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006, gli stessi sono tenuti ad indicare i codici CIP e CUP attribuiti all'operazione.

Art. 12 Cause di decadenza

1. Il diritto al credito d'imposta decade e comporta la revoca totale o parziale dell'aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, nei seguenti casi:
 - a) qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato sia inferiore o pari al numero rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;
 - b) qualora il numero dei posti di lavoro creati non venga mantenuto per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, e tre anni per le rimanenti imprese, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie, invalidità, decesso, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. I predetti livelli occupazionali saranno verificati con riguardo alla sede (stabilimento, ufficio) in cui è avvenuta l'assunzione.;
 - c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a €5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei

lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

- d) qualora a seguito di controlli su quanto dichiarato in autocertificazione, la Regione Siciliana rilevi che il datore di lavoro ammesso a finanziamento ha reso dichiarazione false, incomplete o inesatte;
 - e) qualora siano state attivate dal datore di lavoro procedure di CIG nei 6 mesi precedenti la pubblicazione del presente Avviso, per la stessa qualifica professionale oggetto del beneficio.
2. Nei casi riportati alle lettere a) ed e) di cui al precedente comma 1, l'effetto della decadenza prevista opera a far data dallo stesso mese in cui è stata rilevata.
3. Nei casi delle lettere da b) a d) di cui al comma 1, la decadenza e la revoca operano con effetto retroattivo e i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c), è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.
4. In presenza di revoche totali o parziali l'elenco dei beneficiari verrà aggiornato e trasmesso all'Agenzia dell'Entrate.

Art. 13 Recupero del credito per indebito utilizzo

1. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del beneficio, per il verificarsi di una qualunque delle cause riportate al precedente art. 12 la Regione Siciliana procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 25/03/2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero dell'importo corrisposto, maggiorato degli interessi e sanzioni.
2. Qualora l'indebita fruizione sia accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo, i relativi dati sono trasmessi tempestivamente alla Regione Siciliana per il recupero, ai sensi dell'art. 8 del Decreto interministeriale del 24/05/2012.
3. Le eventuali somme recuperate dalla Regione Siciliana a causa della decadenza del diritto al credito d'imposta da parte dei beneficiari, sono restituite dalla Regione stessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, ai sensi dell'art. 8 del Decreto interministeriale del 24/05/2012.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e comunicazione relativa al regime di aiuto

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.136/2010, le agevolazioni erogate per effetto del presente Avviso sono escluse dall'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, mancando la riconducibilità a prestazioni di forniture, servizi o lavori pubblici, strettamente intesi.
2. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n.800/2008, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regime di aiuto, la Regione Siciliana attraverso i Servizi competenti, trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato III del Regolamento stesso.
3. Così come stabilito all'art. 9 del Decreto interministeriale del 24/05/2012, pubblicato nella GURI n.127 del 01/06/2012:
 - a al fine di assicurare il reintegro all'Erario delle risorse riguardanti il riconoscimento del credito d'imposta di cui al Decreto interministeriale del 24/05/2012, l'Agenzia delle Entrate comunica tempestivamente alla Regione Siciliana interessata gli importi del credito d'imposta utilizzati.
 - b la Regione Siciliana, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle entrate, che costituiscono attestazione delle compensazioni effettuate, provvede alla tempestiva certificazione alla Commissione europea degli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, nell'ambito del Programma Operativo FSE 2007-2013. Contestualmente, la Regione Siciliana, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE gli importi rendicontati a titolo di credito d'imposta, distintamente per la quota comunitaria, statale e regionale.

- c sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Regione Siciliana e degli accrediti comunitari pervenuti a valere sulle rendicontazioni presentate alla Commissione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo di credito d'imposta, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, nei limiti degli importi individuati nell'ambito di ciascun programma regionale.
- d le risorse versate dall'IGRUE all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere destinate alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», allo scopo di permettere la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto, avviene utilizzando i fondi disponibili sulla predetta contabilità speciale n. 1778, senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.
- e il monitoraggio sull'avanzamento delle spese a titolo di credito d'imposta del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 viene assicurato nell'ambito del sistema unitario di monitoraggio degli interventi ricompresi nel Quadro Strategico Nazionale - Italia 2007-2013.

Art. 15 Informativa Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, si rende noto che:

- o tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente Avviso Pubblico saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- o il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica e potranno confluire nelle piattaforme informatiche della regione Sicilia o nei registri degli aiuti concessi, istituiti a livello regionale o nazionale;
- o titolare del trattamento è l'Assessore pro tempore dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
- o responsabile del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.
- o i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
- o in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n.196/2003, scrivendo al Responsabile del trattamento del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Art. 16 Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, e del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi" la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio VIII "Iniziativa per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato" del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
2. Pertanto, Responsabile del procedimento è il Funzionario direttivo, Dr.ssa Crivello Patrizia del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al numero telefonico: +39 0917070539, fax +39 091362621, e-mail: patrizia.crivello@regione.sicilia.it.

Art. 17 Pubblicità ed informazione

1. Il beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal F.S.E., ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea e s.m.i.
2. Gli interventi informativi e pubblicitari devono inoltre rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) 1828/2006, devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione Siciliana per il FSE e devono recare, al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo, la seguente frase: *"INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO"*.
3. Il beneficiario è informato che la Regione effettuerà la pubblicazione, elettronica o in altra forma, della lista dei beneficiari, in ottemperanza agli artt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea e s.m.i. La partecipazione al presente avviso comporta l'accettazione alla pubblicazione dei dati relativi a ciascun progetto.
4. I destinatari (lavoratori assunti) dovranno essere informati del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Sicilia 2007-2013, informando in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ossia dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007-2013 della Regione Siciliana
5. Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative, si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Art. 18 Informazioni sull'Avviso

1. Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito <http://www.regione.sicilia.it/lavoro> e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.
2. Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso, nonché sulla compilazione dell'istanza e della documentazione in esso richiamata, devono essere inoltrate al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative tramite la procedura on line. Le risposte alle domande di chiarimento più comuni saranno pubblicate, quali FAQ, in una sezione dedicata all'Avviso Pubblico raggiungibile al sito all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/lavoro> e tramite la procedura on line.

Art. 19 Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Palermo



Il Dirigente Generale
(Avv. Anna Rosa Corsello)